



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE



IANNICELLI
CARMINE
01.05.2022
16:56:34
GMT+00:00

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Studenti
Agli utenti esterni
Ai Referenti Covid
Alla Commissione Covid
Agli incaricati app VerificaC19-SIDI
Al RSPP di Istituto
Al RLS di Istituto
Al Medico competente
Al Personale ATA
Al DSGA

e p.c.

Alla RSU di Istituto

Al Sito Web

Oggetto: Quadro sintesi su misure post-emergenziali di interesse per le scuole dal 1° maggio 2022

Ad integrazione dell'Avviso n. 678 del 31 marzo 2022, cui si rimanda, si offre un quadro di sintesi sulle Misure post-emergenziali di interesse per le scuole in vigore dal 1° maggio 2022, in attesa di eventuali note ministeriali o delle autorità competenti, che potrebbero generare integrazioni alle indicazioni qui espresse.

Quadro generale

- 1.Dal 1° maggio il dirigente scolastico non dispone più il controllo del GP, base o rafforzato, mediante App Verifica C-19: i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione del GP, ma dispone il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale mediante Piattaforma integrata al SIDI per il personale docente impegnato nelle attività didattiche a diretto contatto con gli studenti.
- 2.La violazione dell'obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 ai sensi dell'art. 4-sexies D.L. n. 44/2021).
- 3.Per i docenti la procedura di controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è quella prevista dall'art. 4-ter.2 del D.L. n. 44/2021: **esito verde** (il docente fa lezione in classe), **esito rosso** (avvio della procedura di cui al c. 3, se non già effettuata, durante la quale il docente presta servizio in classe senza GP base; in caso di accertamento dell'inadempimento, il docente è utilizzato in attività a supporto dell'Istituzione scolastica senza GP base).
- 4.Il personale inadempiente in assenza ingiustificata, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e con privazione della retribuzione fino al 30 aprile rientra in servizio senza GP base (se personale ATA), viene utilizzato in attività di supporto all'Istituzione scolastica senza GP base (se personale docente).

5. Non vi sono cambiamenti per il personale esente dall'obbligo vaccinale dal 1° maggio (fino al 15 giugno 2022) né per i lavoratori inidonei e sorveglianza sanitaria eccezionale dal 1° maggio (fino al 30 giugno 2022).

A) Dispositivi di protezione individuale

1. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) **obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) raccomandato il rispetto di una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici **se positivi all'infezione da SARS-CoV-2** o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5°**.

2. Non è più vigente l'art. 9-ter.1 D.L. 52/2021 (obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base): "c. 1 *Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*

3. Dal 1° maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza GP ma con mascherina (almeno) chirurgica.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022 (O.M. Ministero della salute del 28 aprile 2022, art. 1, cc. 1 e 3),

1) è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

2) non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (confermato dall'art. 1, c. 3, dell'O.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 2022):

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

B) Riunioni da remoto

1. Non è stato prorogato l'art. 73 del D.L. 18/2020 (le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 del testo unico di cui al D. lgs. 297/1994).

2. Non è stato prorogato l'art. 5 del D.L. 228/2021 (i gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022) che, però, è stato così integrato nella conversione in legge n. 15/2022: *"ferma restando la facoltà anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti"*. Dunque, sono le autorità sanitarie coinvolte che possono avvalersi della modalità da remoto su loro iniziativa, non già della scuola stessa.

C) Obbligo vaccinale del personale

1. Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo implica che all'esito negativo della procedura di controllo l'eventuale accertamento dell'inadempimento non determina più la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa.

2. La vaccinazione, però, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni assicurano il rispetto dell'obbligo.

3. L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita (DPCM 4 febbraio 2022).

4. Permane l'obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi) per il personale della scuola fino al 15 giugno 2022. Si applicano per il personale ATA, docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, in caso di inadempimento, le sanzioni richiamate dall'art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate).

5. Dal 25 marzo 2022 per il personale scolastico rileva l'art. 4-ter.1 del D.L. 44/2021 e, secondo la Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620, dal 1° aprile 2022 per il personale docente, in particolare, rileva anche e soprattutto l'art. 4-ter.2 del D.L. 44/2021. Si tratta di previsioni inserite dall'art. 8, c. 4, del D.L. 24/2022.

Si ringraziano tutto il personale scolastico, le famiglie e gli alunni per la consueta collaborazione e si ricorda che il personale scolastico tutto è tenuto ad osservare esso stesso e a far rispettare i regolamenti, le misure di sicurezza e le regole anticovid.

Codigoro 1 maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmine Iannicelli